



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **8715** del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Sindacato dei Medici Italiani - S.M.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Giuseppina Onotri, in proprio quale medico iscritto all'E.N.P.A.M., rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gino Bazzani in Roma, Via Monte Acero n. 2/A; C.I.S.L. Medici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Puliatti, Rodolfo Hall e Domenico Francesco Donato, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Gino Bazzani, in Roma, Via Monte Acero n. 2/A;

contro

Fondazione E.N.P.A.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Squillaci e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Piazza, in Roma, Via Luigi Robecchi Bricchetti n.10;

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo

del decreto interministeriale dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, di approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione E.N.P.A.M. di cui al testo rogato dal notaio Giovanni Floridi il 29 novembre 2014;

dello statuto dell'E.N.P.A.M. nel testo di cui al rogito notaio Floridi del 29.11.2014, rep. 38385 e raccolta 36357, limitatamente all'articolo 11, comma 1;

della nota del Ministero del lavoro di cui al prot. n. 35718 del 24.4.2015 di approvazione condizionata della deliberazione del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. n. 12/2015 di adozione del regolamento elettorale;

della nota del Ministero del lavoro del 29.5.2015 di presa di atto della ricezione della deliberazione del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. n. 30/2015 di adozione delle modifiche al regolamento elettorale;

dell'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. dell'8 maggio 2015, con il quale ha indetto le elezioni per l'Assemblea nazionale, fissandole per il giorno 7 giugno 2015;

dell'allegato a) allo stesso atto dell'8 maggio 2015, intitolato "Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti degli organi della Fondazione E.N.P.A.M.";

dell'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. del 25 maggio 2015 con il quale ha indetto le elezioni relative ad 11 membri dell'Assemblea nazionale in

rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, fissandole per il giorno 12 giugno 2015;

delle deliberazioni del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. nn. 12/2015 e 30/2015;

con il ricorso per motivi aggiunti

dei medesimi atti di cui al ricorso introduttivo per ulteriori e diversi motivi di censura;

Visti il ricorso introduttivo, il successivo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici Odontoiatri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - I ricorrenti - Sindacato dei Medici Italiani - S.M.I., la dott.ssa Giuseppina Onotri, in proprio quale medico iscritto all'E.N.P.A.M., e C.I.S.L. Medici - hanno impugnato, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i seguenti atti:

- il decreto interministeriale dei Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, di approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione E.N.P.A.M. di cui al testo rogato dal notaio Giovanni Floridi il 29 novembre 2014;

- lo statuto dell'E.N.P.A.M. nel testo di cui al rogito notaio Floridi del 29.11.2014, rep. 38385 e raccolta 36357, limitatamente all'articolo 11, comma 1;
- la nota del Ministero del lavoro di cui al prot. n. 35718 del 24.4.2015 di approvazione condizionata della deliberazione del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. n. 12/2015 di adozione del regolamento elettorale;
- la nota del Ministero del lavoro del 29.5.2015 di presa di atto della ricezione della deliberazione del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. n. 30/2015 di adozione delle modifiche al regolamento elettorale;
- l'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. dell'8 maggio 2015, con il quale ha indetto le elezioni per l'Assemblea nazionale, fissandole per il giorno 7 giugno 2015;
- l'allegato a) allo stesso atto dell'8 maggio 2015, intitolato "Regolamento di attuazione dello Statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti degli organi della Fondazione E.N.P.A.M.";
- l'atto del Presidente della Fondazione E.N.P.A.M. del 25 maggio 2015 con il quale ha indetto le elezioni relative ad 11 membri dell'Assemblea nazionale in rappresentanza dei Presidenti delle Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, fissandole per il giorno 12 giugno 2015;
- le deliberazioni del C.d.A. dell'E.N.P.A.M. nn. 12/2015 e 30/2015.

Hanno dedotto tutti l'illegittimità dei predetti atti per i seguenti motivi di censura:

1 - *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994 e del principio di rappresentatività e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.*

In particolare hanno dedotto che:

- nella parte in cui lo statuto disciplina la composizione dell'Assemblea nazionale all'articolo 11 lo stesso è violativo dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994 nella parte in cui imporrebbe il rispetto del principio della rappresentatività in

quanto la nuova composizione è basata sul mero dato numerico del numero degli ordini senza alcuna considerazione del numero dei relativi iscritti;

- è mancata un'adeguata istruttoria finalizzata a individuare l'effettiva rilevanza dei singoli ordini in termini numerici di iscritti a ciascuno di questi;

- la previsione di liste dei candidati che sarebbero bloccate violerebbe a sua volta il richiamato principio della rappresentatività.

2 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 18, comma 4, dello statuto approvato con il D.I. del 17.4.2015, per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.

In particolare hanno dedotto che:

- l'indizione delle elezioni è stata effettuata in data 8.5.2015 senza che fosse stato previamente approvato il relativo regolamento elettorale;

- il provvedimento ministeriale di presa di atto delle modifiche apportate al regolamento elettorale del 29.5.2015 è comunque intervenuto in data successiva anche alla scadenza del termine per la presentazione delle liste il 23.5.2015;

- il capo V del regolamento, dedicato alle norme transitorie, prevede un possibile dimezzamento dei termini sino alla metà e la norma è finalizzata esclusivamente a evitare la più ampia partecipazione alle elezioni di cui trattasi;

- comunque non è stato rispettato nemmeno il predetto termine dimezzato atteso che la scadenza del termine di presentazione delle liste alla data del 23.5.2015 e quello di indizione delle elezioni al 7.6.2015 non intercorrerebbero nemmeno i 15 giorni previsti.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, spedito per la notificazione in data 19.11.2015 e depositato in data 27.11.2015, i ricorrenti hanno, altresì, articolato ulteriori motivi di censura, alla luce della produzione documentale dei ministeri resistenti alla data del 2.10.2015, deducendo la *violazione e falsa applicazione dell'articolo*

3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994 ed eccesso di potere per violazione dell'articolo 18, comma 4, dello statuto approvato con il D.I. del 17.4.2015, per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, in quanto:

- il testo del regolamento elettorale sottoposto da parte dell'E.N.P.A.M. ai ministeri vigilanti sarebbe diverso da quello allo stato vigente in quanto nel testo in vigore, come da sito web dell'E.N.P.A.M., nel Capo VI dedicato alle disposizioni transitorie e finale vi sarebbe un punto n. 4 che non era presente invece nel testo inviato ai fini dell'approvazione ministeriale il quale recita testualmente che *“4. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono stabilite dalla Commissione di cui al punto 12 del Regolamento ad eccezione di quella relativa alla convocazione della Commissione che è stabilita dal Presidente”*;

- non è stata recepita l'osservazione/condizione di cui al punto n. 12 del regolamento indicata nella nota del Ministero del lavoro del 24.4.2015.

L'E.N.P.A.M. e i ministeri intimati si sono costituiti in giudizio depositando memorie difensive con le quali hanno dedotto in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito la sua infondatezza, insistendo ai fini della reiezione dei ricorsi.

I ricorrenti, a loro volta, hanno controdedotto alle difese avversarie insistendo ai fini dell'accoglimento dei predetti ricorsi.

Alla pubblica udienza dell'11.2.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

2 - Il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono in parte inammissibili e per la parte che residua infondati nel merito per tutte le considerazioni che seguono.

2.1. - In particolare l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito è fondata e deve essere accolta nella parte in cui la stessa è stata formulata con specifico riferimento al procedimento elettorale di cui

trattasi sin dall'atto di indizione delle relative elezioni e ancora prima con riguardo agli atti adottati da parte dell'ente e concernenti specificatamente il predetto procedimento, nei termini di cui di seguito.

E, infatti, per giurisprudenza consolidata nella materia e dalla quale il collegio non ravvisa motivi per discostarsi in questa sede, nella sua piena condivisione, la giurisdizione in materia di procedimento elettorale degli enti previdenziali privatizzati appartiene al giudice ordinario (cfr., sul punto, tra le altre, C.d.S. sez. VI, n. 4090/2013; Cass. SS.UU. n. 24815/2007; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III ter, n. 37176/2010; idem, n. 3246/2007; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, n. 9435/2006; nonché, da ultimo, ordinanza del Tribunale di Roma, prima sezione civile, del 28.7.2015 resa su rg. n. 44047/2015 in sede di art. 700 c.p.c. relativamente all'E.P.A.P. e, idem, dell'11.6.2014 resa su rg. n. 19225/2014 in sede di reclamo su ordinanza ex art. 700 c.p.c. relativamente all'E.N.P.A.B.).

Ne consegue che la cognizione degli atti impugnati è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo adito con specifico riferimento, in particolare, ai seguenti atti:

- decreto di indizione delle elezioni;
- atti relativi alle modalità di svolgimento del procedimento elettorale;
- atti di approvazione dei risultati elettorali.

Per quanto attiene, poi, ai decreti di approvazione dello statuto e del regolamento elettorale, si ritiene che, non sussista, invece, il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito atteso che gli stessi sono espressione del potere ministeriale di approvazione di cui al più volte richiamato articolo 3 del d.l.gs. n. 509 del 1994, nell'esercizio del potere di vigilanza di spettanza dei predetti ministeri, nei limiti in cui, tuttavia, è contestato in concreto l'esercizio del predetto potere di vigilanza e alla luce, comunque, della ratio dell'attribuzione del potere di cui trattasi alle autorità vigilanti, ratio che si incentra proprio ed essenzialmente

nella circostanza che i predetti enti svolgono anche attività istituzionale di rilevanza pubblicistica e che, comunque, la loro attività può incidere e avere rilevanza anche solo in modo indiretto sulle finanze pubbliche intese nel loro complesso. E, infatti, non può obliterarsi che, comunque, sia lo statuto che i regolamenti dell'ente previdenziale privatizzato, pur essendo sottoposti all'attività di vigilanza da parte delle autorità ministeriali competenti secondo legge e pur essendo la loro esecutività condizionata all'approvazione dei medesimi con i richiamati decreti interministeriali, sono, purtuttavia, e rimangono sempre essenzialmente espressioni dell'autonomia organizzativa dell'ente di cui trattasi.

Ne consegue che, attraverso la contestazione dei decreti (inter)ministeriali di approvazione dei predetti atti organizzativi, possono essere effettivamente oggetto di legittima cognizione in questa sede anche le deliberazioni dell'ente previdenziale di approvazione dello statuto e del regolamento elettorale, ma pur sempre nei limiti di cui in precedenza, alla luce della funzione di vigilanza espletata da parte dei ministeri competenti.

E, pertanto, in questa sede possono essere fatti legittimamente valere i vizi propri dei decreti interministeriali di approvazione, ossia vizi che attengono al procedimento relativo, ma compresi anche quei vizi dei medesimi decreti che conseguono a eventuali illegittimità delle presupposte deliberazioni degli enti idonee a incidere sui profili di cui in precedenza e per la tutela dei quali è attribuito il predetto potere di vigilanza su enti oramai privatizzati, le quali non siano state rilevate in sede di vigilanza ai fini della loro correzione.

Non possono, invece, trovare legittimamente ingresso in questa sede censure che attengano alle indicate deliberazioni degli enti di adozione di atti aventi natura prettamente organizzativa ma che attengono, in concreto, esclusivamente al merito delle scelte organizzative dell'ente.

2.2 - Tanto premesso quanto alla giurisdizione, nel merito valgono, invece, le considerazioni di cui di seguito.

Con un primo motivo di censura i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994, nella parte in cui dispone che lo statuto e i regolamenti devono essere approvati dalle autorità vigilanti e devono ispirarsi, tra gli altri, al principio della trasparenza nel rapporto con gli iscritti (e del mantenimento dei vigenti criteri di composizione degli organi come previsti nei rispettivi ordinamenti), in quanto il predetto principio esprimerebbe altresì il principio della rappresentatività e, invece, la nuova composizione dell'Assemblea Nazionale, specificatamente nella parte in cui prevede la partecipazione di tutti i Presidenti degli ordini, sarebbe basata sul mero dato numerico del numero degli ordini senza alcuna considerazione del numero dei relativi iscritti e atteso che sarebbe, comunque, mancata un'adeguata istruttoria finalizzata a individuare l'effettiva rilevanza dei singoli ordini in termini numerici di iscritti a ciascuno di questi.

Si premette che la norma richiamata dispone testualmente, per quanto di specifico interesse in questa sede, che *“4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:*

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; ...”.

E, tuttavia, come anche la Corte Costituzionale ha già avuto modo espressamente di rilevare al riguardo con la richiamata sentenza n. 15 del 1999 - se è vero che il mantenimento dei previgenti criteri di composizione degli organi collegiali degli enti previdenziali che, non usufruendo di finanziamenti pubblici, sono trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato (art. 1,

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509), non contrasta con la garanzia di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile prevista (art. 1, comma 33, n. 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) dalla legge di delega, ed è, pertanto, conforme a Costituzione - tuttavia, la indicata “disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione. Non tocca quindi successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto può essere nel tempo modificato, come è previsto dallo stesso decreto legislativo n. 509 del 1994 (art. 3, comma 2, lettera a).”.

Da quanto esposto consegue che la richiamata disposizione normativa di cui alla lett. a) del comma 4 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 509 del 1994 trova applicazione esclusivamente e limitatamente al periodo indicato nella richiamata decisione della Corte Costituzionale, avuto riguardo sia alla sua formulazione letterale che fa riferimento, appunto, alla contestualità con la deliberazione di cui al precedente comma 1 - comma che dispone testualmente che *“1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.”* sia alla sua ratio, ossia evidentemente quella di non modificare, proprio nel momento del passaggio di disciplina, i tratti essenziali dell'organizzazione interna degli enti che si vanno a privatizzare.

Ne consegue che, sotto il predetto profilo, invero non rilevato in ricorso, non sussisteva alcuna preclusione in astratto alla modifica statutaria di cui trattasi.

Quanto al merito della specifica censura articolata, premesso che il principio della maggiore rappresentatività, come delineato in ricorso, non può fondatamente ritenersi espresso dalla richiamata lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 del d.lgs. n.

509 del 1994 quale criterio di valutazione da parte dei ministeri in sede di vigilanza, e pertanto la modifica statutaria di cui trattasi fuoriesce conseguentemente dal perimetro della cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo adito, comunque, il motivo, proprio per come articolato, invero succintamente in ricorso, non merita accoglimento, atteso che, in primo luogo, alcuna modifica è stata apportata al riguardo nella considerazione che la suddetta previsione era già contenuta nel previgente statuto e, in secondo luogo, e comunque, il semplice dato numerico degli iscritti a ciascun ordine non ha incidenza sulla rappresentatività laddove si consideri che ogni presidente dell'ordine rappresenta in ogni caso la medesima categoria di medici e di odontoiatri. Non può, peraltro, sottacersi che, effettivamente, quanto meno la posizione dello S.M.I. al riguardo appare contraddittoria laddove si consideri che, con atto di intervento *ad adiuvandum* depositato nel ricorso di cui al rg. n. 6897/2015, è stata sostanzialmente invece sostenuta l'illegittimità della nuova composizione della predetta Assemblea Nazionale nella diversa parte in cui ai Presidenti degli ordini si sono aggiunte le altre diverse categorie da eleggere.

Per quanto attiene, poi, al voto di lista, assume valore assorbente proprio quanto in precedenza dedotto in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito atteso che trattasi, in concreto, della previsione di una specifica modalità di articolazione del procedimento elettorale che rientra, pertanto, nell'ambito dell'attività organizzativa di spettanza dell'ente.

Atteso quanto rilevato in ordine al rispetto del principio della rappresentatività, ne consegue che anche il conseguente ulteriore profilo di censura articolato nel medesimo motivo di ricorso e incentrato sulla mancanza di un'adeguata istruttoria da parte dell'E.N.P.A.M. in ordine all'effettiva consistenza numerica dei singoli ordini, è priva di fondamento.

Con il secondo motivo di censura i ricorrenti hanno, poi, dedotto che:

- l'indizione delle elezioni è stata effettuata in data 8.5.2015 senza che fosse stato previamente approvato il relativo regolamento elettorale;
- il provvedimento ministeriale di presa di atto delle modifiche apportate al regolamento elettorale del 29.5.2015 è comunque intervenuto in data successiva anche alla scadenza del termine per la presentazione delle liste il 23.5.2015;
- il capo V del regolamento, dedicato alle norme transitorie, prevede un possibile dimezzamento dei termini sino alla metà e la norma è finalizzata esclusivamente a evitare la più ampia partecipazione alle elezioni di cui trattasi;
- comunque non è stato rispettato nemmeno il predetto termine dimezzato atteso che la scadenza del termine di presentazione delle liste alla data del 23.5.2015 e quello di indizione delle elezioni al 7.6.2015 non intercorrerebbero nemmeno i 15 giorni previsti.

Quanto al primo punto, è sufficiente ribadire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo al riguardo, avendo ad oggetto specificatamente l'atto di indizione delle elezioni.

Quanto al secondo e al terzo punto, si rileva che:

- il regolamento elettorale, ossia il "*Regolamento di attuazione dello statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli organi della Fondazione E.N.P.A.M.*", risulta essere stato approvato nell'ultima versione, ossia con le ultime modifiche, con la deliberazione del C.d.A. n. 30/2015 dell'8.5.2015 - laddove nella seduta della predetta data l'approvazione era espressamente indicata al punto n. 3 del relativo ordine del giorno - e risulta essere stato, altresì, immediatamente trasmesso, da parte di E.N.P.A.M., nella medesima data, ai Ministeri del lavoro e dell'Economia e delle Finanze vigilanti con la nota di cui al prot. n. 0039684, in copia agli atti;
- il Ministero del lavoro ha approvato il predetto regolamento elettorale, con il provvedimento di cui alla nota prot. n. 35718 del 24.4.2015 nel quale si legge testualmente che "*... ai fini delle disposizioni che seguono, si dà atto dell'avvenuta*

approvazione, con decreto ministeriale del 17 aprile 2015, del nuovo Statuto della Fondazione E.M.P.A.M., adottato con delibera del Consiglio Nazionale del 27 giugno 2014. Considerata, pertanto, l'urgenza di avviare le nuove procedure elettorali vista la prossima scadenza dei mandati degli organi dell'ente, in ossequio, altresì, al principio di economicità dell'attività amministrativa, acquisita l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze nella citata conferenza dei servizi del 9 aprile 2015, si approva, nel testo qui allegato e a condizione che vengano recepite le osservazioni e i rilievi formulati, la deliberazione n. 12/2015 del 26 febbraio 2015, mediante la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento di attuazione dello statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli organi della Fondazione E.N.P.A.M.". Si rimane in attesa di ricevere, con ogni urgenza, il nuovo atto deliberativo, conforme alle esposte indicazioni ministeriali, per la necessaria presa d'atto da parte delle Amministrazioni vigilanti e la successiva pubblicazione del provvedimento ..." ;

- risulta, infine, che il ministero vigilante ha proceduto alla formale presa di atto di cui sopra con la nota di cui al prot. n. 9128 del 29.5.2015;

- da quanto esposto consegue che, pertanto, non soltanto il regolamento elettorale è stato effettivamente deliberato da parte del C.d.A, ma, altresì, che lo stesso è stato anche regolarmente approvato sin dalla data del 24.4.2015, atteso che, alla luce del chiaro tenore testuale della nota richiamata, non può dubitarsi che si sia trattato effettivamente di una formale approvazione da parte di entrambi i ministeri vigilanti del regolamento di cui trattasi sebbene condizionatamente al recepimento nel relativo testo delle osservazioni e dei rilievi formulati nella medesima nota, condizione la quale, tuttavia, sempre alla luce del predetto chiaro tenore testuale, e specificatamente nella parte in cui evidenzia "ai fini delle disposizioni che seguono", deve essere qualificata in termini di condizione risolutiva degli effetti conseguenti già prodottisi e non invece di condizione sospensiva degli stessi.

Quanto al quarto e al quinto punto si richiama quanto dedotto con riferimento al primo punto in ordine al difetto di giurisdizione.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati poi avanzati ulteriori motivi e, in particolare, è stato dedotto che:

- il testo del regolamento elettorale sottoposto da parte dell'E.N.P.A.M. ai ministeri vigilanti sarebbe diverso da quello allo stato vigente in quanto nel testo in vigore, come da sito web dell'E.N.P.A.M., nel Capo VI dedicato alle disposizioni transitorie e finale vi sarebbe un punto n. 4 che non era presente invece nel testo inviato ai fini dell'approvazione ministeriale il quale recita testualmente che "4. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono stabilite dalla Commissione di cui al punto 12 del Regolamento ad eccezione di quella relativa alla convocazione della Commissione che è stabilita dal Presidente";

- non è stata recepita l'osservazione/condizione di cui al punto n. 12 del regolamento indicata nella nota del Ministero del lavoro del 24.4.2015.

Quanto al primo punto, la difesa dei resistenti ha fornito un'adeguata spiegazione all'anomalia evidenziata da parte ricorrente che trova piena condivisione in questa sede; la rilevata circostanza che, in effetti, nel testo richiamato, depositato in copia agli atti in data 2.10.2016 da parte delle amministrazioni ministeriali, sia rimasto immutato il testo delle disposizioni transitorie nella parte indicata che, invece, gli stessi ricorrenti riconoscono essere stato correttamente modificato da parte dell'E.N.P.A.M. nel rispetto della relativa osservazione ministeriale, permette di ritenere acquisito nel presente giudizio che, in realtà, la copia di cui trattasi è relativa alla stesura originaria del regolamento elettorale. Di qui l'infondatezza del predetto profilo di censura che deve, pertanto, essere respinto.

Quanto al secondo punto, si premette che, con la nota del Ministero del lavoro n. 7101 del 24.4.2015, questi aveva rilevato quanto ai punti nn. 12 e 15 che *"è prevista la costituzione di una commissione nonché di un ufficio elettorale; al riguardo si evidenzia la*

necessità che le rispettive competenze e la tempistica operativa di tali entità debbano essere ben distinti all'interno del Regolamento, al fine di allontanare possibili sovrapposizioni di attività. In alternativa, si ritiene che debba essere espunta la previsione dell'Ufficio elettorale, le cui attività possono essere espletate dalle strutture operative dell'Ente". Nel proseguo, poi, la medesima nota rilevava che "Ciò premesso, ai fini delle disposizioni che seguono, si dà atto dell'avvenuta approvazione, con decreto ministeriale del 17 aprile 2015, del nuovo Statuto della Fondazione E.M.P.A.M., adottato con delibera del Consiglio Nazionale del 27 giugno 2014. Considerata, pertanto, l'urgenza di avviare le nuove procedure elettorali vista la prossima scadenza dei mandati degli organi dell'ente, in ossequio, altresì, al principio di economicità dell'attività amministrativa, acquisita l'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze nella citata conferenza dei servizi del 9 aprile 2015, si approva, nel testo qui allegato e a condizione che vengano recepite le osservazioni e i rilievi formulati, la deliberazione n. 12/2015 del 26 febbraio 2015, mediante la quale il Consiglio di Amministrazione ha adottato il "Regolamento di attuazione dello statuto per le elezioni e per la sostituzione dei componenti gli organi della Fondazione E.N.P.A.M.". Si rimane in attesa di ricevere, con ogni urgenza, il nuovo atto deliberativo, conforme alle esposte indicazioni ministeriali, per la necessaria presa d'atto da parte delle Amministrazioni vigilanti e la successiva pubblicazione del provvedimento ...".

Il ministero ha, quindi, proceduto alla formale presa di atto di cui sopra con la nota di cui al prot. n. 9128 del 29.5.2015, nella quale si legge che è stata trasmessa la delibera n. 30 del 2015 con la quale sono state apportate "talune modifiche" al regolamento elettorale "al fine di realizzare le condizioni apposte" e che "si prende atto delle modifiche assunte in conformità alle prescrizioni ministeriali".

Dalla lettura dei due testi del 26.2.2015 e del 8.5.2015 emerge che, effettivamente, quanto alla disposizione di cui al n. 15, con la predetta deliberazione n. 30/2015 non sono state apportate modifiche sul punto.

Si tratta, tuttavia, di verificare in questa sede se eventualmente si possa ritenere che l'indicata circostanza sia valutabile in concreto come causa di illegittimità del decreto interministeriale di approvazione del regolamento elettorale.

E si ritiene di potere dare riscontro negativo alla luce dell'assorbente considerazione che sono gli stessi ministeri che avevano formulato la relativa osservazione cui avevano condizionato espressamente l'approvazione definitiva del regolamento elettorale i quali, con la successiva presa di atto, dimostrano di non avere più, nella sostanza, ritenuto necessario, ai medesimi fini, che l'osservazione fosse recepita.

Peraltro i ricorrenti non deducono nemmeno in concreto come il mancato adeguamento avrebbe influito sulla regolarità del procedimento elettorale di cui trattasi, alla luce della considerazione, da un lato, che i ministeri avevano, comunque, in via subordinata escluso proprio eventualmente elettorale e non invece la Commissione e che i ricorrenti contestato alcune delle decisioni assunte da parte della commissione ma nulla deducono invece con riferimento all'attività svolta da parte dell'ufficio elettorale, il quale non è proprio nominato negli scritti difensivi relativi, , che, comunque, il richiamato punto n. 15 si limita a prevedere l'istituzione dell'Ufficio elettorale centrale con il compito eventuale di *“diramare ai presidenti degli ordini territoriali istruzioni integrative per l'attuazione delle disposizioni di cui alle presenti norme”*.

Nessun specifico riferimento è, invece, effettuato al riguardo nella richiamata nota del 24.4.2015 in ordine al successivo punto n. 19 il quale specifica in modo puntuale i compiti ulteriori dell'ufficio elettorale centrale, punto n. 19 che è, invece, menzionato nella richiamata nota esclusivamente con riguardo all'aspetto concernente la valutazione *“dell'opportunità di prevedere la possibilità di ricorrere avverso l'eventuale provvedimento di esclusione dell'intera lista elettorale o dei singoli candidati dell'Assemblea elettorale”*.

3 - Conclusivamente il ricorso introduttivo del presente giudizio nonché il successivo ricorso per motivi aggiunti sono, in parte, inammissibili per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e, per la parte che residua, infondati nel merito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, in parte li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 c.p.a. e, per la parte che residua, li respinge entrambi.

Condanna i ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'E.N.P.A.M. e dei Ministeri che si liquidano in euro 1.500,00 per E.N.P.A.M., da un lato, e altrettanto per i due Ministeri insieme, dall'altro, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)